

- a) se le norme del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981<sup>(1)</sup>, n. 1785, e/o del regolamento (CEE) del Consiglio 26 gennaio 1982<sup>(2)</sup>, n. 193, ostino a che le dette autorità dispongano che tale trasferimento o riassegnazione di quote avvenga a titolo oneroso e, pertanto, comporti l'obbligo, per l'impresa o per le imprese destinatarie, di fornire una controprestazione economica.
- b) Nel caso in cui la questione venga risolta negativamente, se, tuttavia, le dette norme ostino a che il prezzo della quota da trasferire e la ripartizione di quest'ultima siano determinati mediante asta pubblica; se le citate norme ostino al metodo dell'asta pubblica anche quando è previsto che nell'ambito dell'operazione di riassegnazione delle quote mediante asta si adotteranno i provvedimenti opportuni per evitare qualsiasi eventuale ripercussione negativa sugli agricoltori produttori nazionali di barbabietola da zucchero.
- c) Se l'interpretazione della normativa comunitaria sia la stessa e se le soluzioni debbano anch'esse rimanere le stesse a seguito dell'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 19 giugno 2001<sup>(3)</sup>, n. 1260, che, sostituendo i regolamenti anteriori, istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio 30 giugno 1981.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio 26 gennaio 1982.

<sup>(3)</sup> GUL 178, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten, con provvedimento 23 ottobre 2001, nella causa Försäkringsaktiebolaget Skandia e sig. Ola Ramstedt contro Riksskatteverket**

(Causa C-422/01)

(2002/C 84/60)

Con provvedimento 23 ottobre 2001, pervenuto nella cancelleria della Corte il 25 ottobre 2001, nella causa Försäkringsaktiebolaget Skandia e sig. Ola Ramstedt contro Riksskatteverket, il Regeringsrätten ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, in particolare l'art. 49 CE, nel combinato disposto con l'art. 12, debbano essere interpretate nel senso che ostino all'applicazione di una normativa tributaria nazionale per effetto della quale un contratto assicurativo,

concluso presso un assicuratore stabilito in Inghilterra, in Germania o in Danimarca e rispondente a tutti i requisiti di un contratto di previdenza integrativa svedese — salvo il fatto di non essere stato sottoscritto presso un assicuratore stabilito in Svezia — debba essere fiscalmente considerato quale contratto di assicurazione di capitalizzazione con effetti meno favorevoli sotto il profilo delle imposte sui redditi eventualmente, a seconda delle circostanze della specie, rispetto a quelli che deriverebbero da un contratto di previdenza integrativa.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, con sentenza 8 novembre, nella causa Design Concept SA contro Flanders Expo SA**

(Causa C-438/01)

(2002/C 84/61)

Con sentenza 8 novembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 novembre 2001, nella causa Design Concept SA contro Flanders Expo SA, la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 9, n. 2, lett. e), della sesta direttiva (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto<sup>(1)</sup>: base imponibile uniforme, per quanto riguarda le «prestazioni pubblicitarie», si applichi a prestazioni fornite indirettamente all'inserzionista e fatturate ad un terzo che a sua volta le fatturerà all'inserzionista, nel caso in cui quest'ultimo non produca la merce il cui prezzo comprenderà il costo della prestazione.

<sup>(1)</sup> GUL 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 18 settembre 2001, nel procedimento amministrativo tra città Villingen-Schwenningen e Sig.ra Ophilia Akosua Owusu**

(Causa C-444/01)

(2002/C 84/62)

Con ordinanza 18 settembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 novembre 2001, nel procedimento amministrativo tra città Villingen-Schwenningen e Sig.ra Ophilia